

## TARI – TASSA SUI RIFIUTI

### Scheda di sintesi

La Tari è la nuova tassa sui rifiuti che insieme alla Tasi (tassa sui servizi indivisibili) va a sostituire dal 2014 la Tares, pur se i presupposti di applicazione rimangono simili.

#### CHI PAGA

Il soggetto obbligato al pagamento è **colui che possiede o detiene i locali e le aree**; gli eventuali co-possessori o co-detentori sono obbligati in solido al pagamento dell'obbligazione che comunque rimane unica.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare la Tari è dovuta solo dal possessore a titolo di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o superficie.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati è responsabile del pagamento il soggetto che gestisce i servizi comuni, fermi restando obblighi e diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree.

#### SU COSA SI PAGA

Il presupposto della Tari è il possesso o detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre **rifiuti urbani**. Sono escluse le aree scoperte pertinenziali od accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

#### QUANTO SI PAGA

##### ▪ Criterio di determinazione delle tariffe

La tariffa della Tari è commisurata ad anno solare e deve garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani (dalla raccolta allo smaltimento) nonché dei costi di investimento.

##### **Il Comune può scegliere il criterio con il quale determinare la tariffa.**

Può trattarsi del classico criterio fissato dal DPR 158/1999, che prevede la copertura totale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani (criterio già utilizzato per le vecchie Tarsu, Tia e Tares), oppure del più recente criterio denominato “chi inquina paga”, che prevede la commisurazione della tariffa alla quantità e qualità medie ordinarie dei rifiuti prodotti per unità di superficie, valutando gli usi e la tipologia di attività svolta e ovviamente tenendo anche conto del costo del servizio.

Nel primo caso la tariffa è composta da una parte fissa, riferita al costo del servizio, calcolata rispetto alla superficie dell'immobile e una parte variabile, riferita alla quantità di rifiuti prodotti, calcolata in modo presuntivo rispetto al numero dei componenti il nucleo familiare.

Nel secondo caso viene invece preso in considerazione il costo del servizio moltiplicato per unità di superficie moltiplicato per un coefficiente di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.

In ambedue i casi i calcoli sulla quantità e qualità dei rifiuti prodotti da ciascuna utenza sono presuntivi.

**Entro il mese di Giugno 2014 - salvo differimenti – è atteso un regolamento ministeriale contenente le regole di riferimento per i Comuni al fine di realizzare sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti prodotti o comunque una correzione ai criteri attuali.**

I Comuni che avessero già realizzato un sistema di misurazione dei rifiuti prodotti dalle utenze possono prevedere l'applicazione di una tariffa corrispettiva (non una tassa, quindi), al posto della Tari, riscossa dal soggetto affidatario del servizio.

Per i soggetti che detengono **temporaneamente** locali od aree pubbliche (per un periodo inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare) i comuni stabiliscono una tariffa giornaliera.

Rimane vigente come nel passato l'applicazione del "tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente" previsto dal D.lgs. 504/1992, applicato in misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

#### ▪ **Superficie tassabile**

Per tutte le categorie di immobili (a destinazione ordinaria e non, quindi abitazioni e non) iscritti o iscrivibili al catasto **la superficie assoggettabile a Tari è quella calpestabile.**

Per l'applicazione della tariffa si considerano comunque le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti tributi sui rifiuti.

Il criterio cambierà nel momento in cui sarà completata la fase di riallineamento dei dati catastali tra comuni ed agenzia delle entrate.

#### ▪ **Accertamenti**

In fase di accertamento il Comune può considerare come superficie assoggettabile a Tari quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri del Dpr 138/1998.

Per l'attività di accertamento i comuni possono contare sulla collaborazione (in termini di scambio dei dati) dell'Agenzia delle Entrate (che ha incorporato quella del territorio) secondo i programmi già messi in atto relativamente ai tributi precedenti.

Più precisamente e in merito al suddetto criterio della determinazione dell'80% della superficie catastale, è in corso l'attività di revisione del catasto con allineamento dei dati in possesso dei comuni con quelli tenuti dal catasto. Al termine di tale attività agli interessati verrà comunicata dai comuni la nuova superficie imponibile.

### **COME E QUANDO SI PAGA**

Per il versamento della Tari il **Comune stabilisce il numero e le scadenze delle rate**, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale in modo anche differenziato rispetto alla Tasi.

E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 Giugno di ciascun anno.

Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva è effettuato con F24 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

### **ESENZIONI E RIDUZIONI**

I Comuni sono liberi di prevedere esenzioni e/o riduzioni che tengano conto della capacità contributiva delle famiglie - valutata anche tramite l'Isee - e ovviamente dei vincoli di copertura del costo del servizio fissati per legge (che possono essere solo parzialmente "sforati" e compensati da altre tasse).

Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI, **non si deve tenere conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.**

*Il Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16 (c.d. "Salva Roma") ha infatti eliminato la disposizione che prevedeva, per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, che nella determinazione della TARI il Comune potesse prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero.*

**Riduzioni obbligatorie per legge (incrementabili dal Comune con regolamento):**

- ✓ ***Tariffa ridotta al 20% di quella deliberata dal Comune, al massimo, in caso di:***
  - mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti;
  - effettuazione dello stesso in violazione delle norme;
  - interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione di danno o pericolo riconosciuta dall'autorità sanitaria.
  
- ✓ ***Tariffa ridotta al 40% di quella deliberata dal comune, al massimo, nelle zone dove non è effettuata la raccolta.*** La tariffa ridotta è graduale e determinata in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona servita.

**Riduzioni, di entità decisa dal Comune, in caso di raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.**

**Riduzioni calcolate in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.**

**Riduzioni facoltative** decise con regolamento comunale (anche relativamente all'entità):

- abitazioni con unico occupante;
- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente;
- abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- fabbricati rurali ad uso abitativo;
- bassa capacità contributiva delle famiglie (valutata con Isee).